



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

numero e data del protocollo informatico

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni recante “Riforma del Governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché all’art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

VISTI il C.C.N.L. – Area I della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 94, che prevede, per il triennio 2016/2018, la possibilità di attribuire, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, anche in deroga alle percentuali ivi previste e per una spesa massima di sette milioni di euro per ciascun anno del triennio, incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione della



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che, all’articolo 2, comma 4, prevede il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94, della legge 107/2015 sopra richiamata;

VISTO il decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.00000003 del 14 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2020 al numero 1352, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito in data 26 maggio 2020, con il quale è stato ripartito il contingente di incarichi dirigenziali a tempo determinato con funzioni tecnico-ispettive conferibili per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rifinanziati dall’art. 2, comma 4 del decreto-legge n. 126/2019 convertito dalla legge 159/2019;

CONSIDERATO che ai sensi del citato decreto ministeriale sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 2 (due) posti di incarico dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis o comma 6, dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, previo svolgimento di procedura comparativa, per la durata indicata dall’art. 2 dello stesso decreto ministeriale, che recita testualmente “*gli incarichi di cui all’articolo 1 cessano a decorrere dalla data di immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge e, in ogni caso, hanno termine entro il 31 dicembre 2020*”;

VISTO il C.C.N.L. – Area Funzioni centrali Ministeri e Aziende (ex area I) – triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

VISTO l’art. 230 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2020, n. 77 che recita testualmente “*nelle more dello svolgimento del concorso di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2, con una durata massima fino al 31 dicembre 2021*”;

VISTO l’art. 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che, a modifica dell’art. 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2020, n. 77 sopra richiamato, recita testualmente “*nelle more dello svolgimento del concorso di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2022”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 27 ottobre 2023, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito, in particolare, l’art. 8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2024, recante modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito adottato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208;

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, tuttora vigente, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione n. 4 del 5 gennaio 2021, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021 (registrazione n. 217), in materia di rotazione ordinaria del personale;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione n. 5 del 5 gennaio 2021, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021 (registrazione n. 216), recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto ministeriale n. 60 del 31 marzo 2023, con il quale è stato adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025;

VISTO il C.C.N.L. – Area Funzioni centrali Ministeri e Aziende (ex area I) – triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale m_pi.AOOGAMI.0000123 del 24 maggio 2022, vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 30 maggio 2022 (visto n. 111), con il quale sono stati ridefiniti – a decorrere dal 30 maggio 2022 - la graduazione degli Uffici e delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell’istruzione (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’importo della retribuzione di posizione di parte variabile riferito a ciascuna posizione;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

DATO ATTO che riguardo agli Uffici e alle funzioni tecniche di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione periferica è stata confermata, con il citato decreto ministeriale n. 123/2022, la graduazione preesistente al provvedimento medesimo;

VISTO il decreto ministeriale m_pi.AOOGABMI.0000270 del 13 ottobre 2022, vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 18 ottobre 2022 (visto n. 415), che ha retrodatato la decorrenza degli incrementi della retribuzione di posizione di parte variabile al 1° gennaio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 886, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che recita testualmente: *“all'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 99 del 23 maggio 2024 di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026;

VISTO l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (*disposizioni urgenti in materia di termini normativi*), che recita testualmente: *“all'articolo 230 -bis , comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025»”*.

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001443 del 30 novembre 2021, ammesso al visto e alla registrazione della Corte dei conti il 28 gennaio 2022 (registrazione n. 6/2022) e al visto di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona in data 20 gennaio 2022 (visto n. 11), con il quale è stato conferito al Dott. Corrado Faletti, nato a Bergamo il 18 agosto 1965, l'incarico di dirigente con funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca presso l'Ufficio scolastico Regionale per le Marche, facente parte del Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dal 1° dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il successivo DDG m_pi.AOODRMA.0001686 del 31 dicembre 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 febbraio 2022 (registrazione n. 9 P.I.) e al visto di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona in data 20 gennaio 2022 (visto n. 12), con il quale è stata conferita al Dott. Faletti la proroga di detto incarico dirigenziale con funzione ispettiva tecnica fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0002171 del 30 dicembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 24 gennaio 2023 (registrazione n. 2/P.I.) e al visto di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona in data 25 gennaio 2023 (visto n. 6), con il quale è stata conferita la seconda proroga dell'incarico medesimo fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 886, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

VISTA la nota m_pi.AOODGRUF.0048482 del 27 dicembre 2024, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0038058 del 30 dicembre 2024, recante indicazioni per la proroga degli incarichi dirigenziali con funzioni tecnico-ispettive di cui all'art. 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107/2015;

VISTA la dichiarazione di disponibilità alla prosecuzione dell'incarico prodotta dall'interessato in data 30 dicembre 2024 e acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0038122 del 30 dicembre 2024;

RITENUTO, per quanto esposto, di disporre l'ulteriore proroga con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 dell'incarico dirigenziale conferito al Dott. Corrado Faletti con il DDG m_pi.AOODRMA.0001443 del 30 novembre 2021 e prorogato con i successivi decreti direttoriali m_pi.AOODRMA.0001686 del 31 dicembre 2021 e m_pi.AOODRMA.0002171 del 30 dicembre 2022 (sopra richiamati),

DECRETA

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 l'incarico di dirigente con funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, facente parte del Ministero dell'istruzione e del merito, conferito al Dott. Corrado Faletti con DDG m_pi.AOODRMA.0001443 del 30 novembre 2021, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni – già prorogato fino al 31 dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2024, rispettivamente con DDG m_pi.AOODRMA.0001686 del 31 dicembre 2021 e con DDG m_pi.AOODRMA.0002171 del 30 dicembre 2022 - è ulteriormente prorogato con una durata massima fino al 31 dicembre 2025.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Art. 2

Obiettivi connessi all'incarico

1 – Il Dott. Corrado Faletti, nell'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1, assicurerà:

- a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014.

In via prevalente assicurerà l'esercizio delle funzioni tecniche legate alla realizzazione degli obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della stessa legge n. 107/2015.

- b) la coerenza della propria funzione con gli obiettivi strategici dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, finalizzati alla costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con soggetti rappresentativi di interessi delle realtà territoriali e alla definizione di rapporti sempre più estesi e proficui con le Università, la Regione, gli Enti locali, anche in funzione del rafforzamento delle interazioni tra il sistema dell'istruzione e il mondo della produzione e del lavoro;

- c) il supporto, sotto il profilo tecnico, alle iniziative promosse dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare in materia di consolidamento dell'autonomia scolastica, in coerenza con la riforma degli ordinamenti scolastici e con gli interventi finalizzati ad una migliore qualificazione, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici e dell'offerta formativa in generale.

2 - Con direttive impartite nel periodo di durata del presente incarico, anche in applicazione dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, potranno essere determinati eventuali ulteriori obiettivi da conseguire e potranno essere dettagliati, anche con riferimento a indicatori quantitativi, gli obiettivi sopra indicati.

3 - Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali, il Dott. Faletti provvederà inoltre alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il Dott. Corrado Faletti dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in ragione della funzione o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione.

Art. 4
Durata dell'incarico

La proroga di cui all'art. 1 ha durata massima di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai fini giuridici ed economici.

È fatta salva la cessazione automatica anticipata alla data di immissione in ruolo dei dirigenti tecnici vincitori della procedura concorsuale in corso, se anteriore al 1° gennaio 2026.

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondere al Dott. Corrado Faletti, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo e il sottoscritto Direttore, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE